

**STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO  
ORIENTALE"**

**Art.1 - Costituzione, denominazione e sede.**

1. E' costituito un consorzio tra enti locali denominato "Autorità d'Ambito ATO VENETO ORIENTALE", ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1998 n°5.

2. Il consorzio, sino all'individuazione del soggetto gestore incaricato del coordinamento di tutti i soggetti gestori dell'ambito, ha sede presso la Provincia di Treviso. In ogni caso l'Assemblea con votazione favorevole di almeno i due terzi dei presenti, ai sensi del comma 9 dell'art.5 della L.R. 28 marzo 1998 n°5, può deliberare lo spostamento della sede presso altro luogo qualora ritenuto necessario.

3. Fanno parte del consorzio i seguenti enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "VENETO ORIENTALE", di seguito indicati come enti consorziati:

	ENTE	LOCALE	ABITANTI	QUOTE
1	Provincia di	Belluno		
2	Provincia di	Treviso		
3	Provincia di	Venezia		
4	Provincia di	Vicenza		
5	Comune di	Alano di Piave	2521	0.0028
6	Comune di	Quero	2101	0.0023
7	Comune di	Vas	805	0.0009
8	Comune di	Altivole	5456	0.0061
9	Comune di	Arcade	3119	0.0035
10	Comune di	Asolo	6651	0.0074
11	Comune di	Borso del Grappa	3932	0.0044
12	Comune di	Breda di Piave	5516	0.0061




13	Comune di	Caerano San Marco	6641	0.0074
14	Comune di	Cappella Maggiore	4171	0.0046
15	Comune di	Carbonera	8982	0.0100
16	Comune di	Casale sul Sile	7375	0.0082
17	Comune di	Casier	6795	0.0076
18	Comune di	Castelcuoco	1693	0.0019
19	Comune di	Castelfranco Veneto	29470	0.0328
20	Comune di	Castello di Godego	6023	0.0067
21	Comune di	Cavaso del Tomba	2390	0.0027
22	Comune di	Cessalto	3132	0.0035
23	Comune di	Chiarano	3028	0.0034
24	Comune di	Cimadolmo	3108	0.0035
25	Comune di	Cison di Valmarino	2401	0.0027
26	Comune di	Codognè	4846	0.0054
27	Comune di	Colle Umberto	4369	0.0049
28	Comune di	Conegliano	35656	0.0397
29	Comune di	Cordignano	5803	0.0065
30	Comune di	Cornuda	5313	0.0059
31	Comune di	Crespano del Grappa	3902	0.0043
32	Comune di	Crocetta del Montello	5662	0.0063
33	Comune di	Farra di Soligo	7495	0.0083
34	Comune di	Follina	3431	0.0038
35	Comune di	Fontanelle	5080	0.0057
36	Comune di	Fonte	4683	0.0052
37	Comune di	Fregona	2936	0.0033
38	Comune di	Gaiarine	6276	0.0070
39	Comune di	Giavera del Montello	3806	0.0042
40	Comune di	Godega di Sant'Urbano	5862	0.0065
41	Comune di	Gorgo al Monticano	3753	0.0042
42	Comune di	Istrana	6916	0.0077
43	Comune di	Loria	6987	0.0078
44	Comune di	Mansuè	3941	0.0044
45	Comune di	Mareno di Piave	7255	0.0081
46	Comune di	Maser	4730	0.0053
47	Comune di	Maserada sul Piave	6328	0.0070
48	Comune di	Meduna di Livenza	2425	0.0027
49	Comune di	Miane	3322	0.0037
50	Comune di	Monastier di Treviso	3424	0.0038
51	Comune di	Monfumo	1381	0.0015
52	Comune di	Montebelluna	25186	0.0280
53	Comune di	Moriago della Battaglia	2412	0.0027
54	Comune di	Motta di Livenza	8596	0.0096






55	Comune di	Nervesa della Battaglia	6401	0.0071
56	Comune di	Oderzo	16632	0.0185
57	Comune di	Ormelle	3619	0.0040
58	Comune di	Orsago	3556	0.0040
59	Comune di	Paderno del Grappa	1713	0.0019
60	Comune di	Paese	15845	0.0176
61	Comune di	Pederobba	6517	0.0073
62	Comune di	Pieve di Soligo	9393	0.0105
63	Comune di	Ponte di Piave	6233	0.0069
64	Comune di	Ponzano Veneto	7542	0.0084
65	Comune di	Portobuffolè	699	0.0008
66	Comune di	Possagno	1828	0.0020
67	Comune di	Povegliano	3514	0.0039
68	Comune di	Refrontolo	1708	0.0019
69	Comune di	Revine Lago	2016	0.0022
70	Comune di	Riese Pio X	8342	0.0093
71	Comune di	Roncade	11518	0.0128
72	Comune di	Salgareda	4634	0.0052
73	Comune di	San Biagio di Callalta	10780	0.0120
74	Comune di	San Fior	5467	0.0061
75	Comune di	San Pietro di Feletto	4278	0.0048
76	Comune di	San Polo di Piave	4053	0.0045
77	Comune di	San Vendemmiano	8140	0.0091
78	Comune di	San Zenone degli Ezzellini	5386	0.0060
79	Comune di	Santa Lucia di Piave	6530	0.0073
80	Comune di	Sarmede	2886	0.0032
81	Comune di	Segusino	2019	0.0022
82	Comune di	Sernaglia della Battaglia	5542	0.0062
83	Comune di	Silea	8671	0.0097
84	Comune di	Spresiano	8658	0.0096
85	Comune di	Susegana	9660	0.0108
86	Comune di	Tarzo	4382	0.0049
87	Comune di	Trevignano	8254	0.0092
88	Comune di	Treviso	83598	0.0931
89	Comune di	Valdobbiadene	10748	0.0120
90	Comune di	Vazzola	5636	0.0063
91	Comune di	Vedelago	13011	0.0145
92	Comune di	Vidor	2961	0.0033
93	Comune di	Villorba	15463	0.0172
94	Comune di	Vittorio Veneto	29231	0.0326
95	Comune di	Volpago del Montello	8548	0.0095
96	Comune di	Zenson di Piave	1568	0.0017




97	Comune di	Annone Veneto	3238	0.0036
98	Comune di	Caorle	11136	0.0124
99	Comune di	Ceggia	5024	0.0056
100	Comune di	Cinto Caomaggiore	3137	0.0035
101	Comune di	Concordia Sagittaria	10558	0.0118
102	Comune di	Eraclea	11841	0.0132
103	Comune di	Fossalta di Piave	3832	0.0043
104	Comune di	Fossalta di Portogruaro	5681	0.0063
105	Comune di	Gruaro	2705	0.0030
106	Comune di	Jesolo	22151	0.0247
107	Comune di	Marcon	10551	0.0118
108	Comune di	Meolo	5241	0.0058
109	Comune di	Musile di Piave	9740	0.0108
110	Comune di	Noventa di Piave	5733	0.0064
111	Comune di	Portogruaro	24760	0.0276
112	Comune di	Pramaggiore	3467	0.0039
113	Comune di	Quarto D'Altino	6234	0.0069
114	Comune di	San Donà di Piave	33446	0.0372
115	Comune di	San Michele al Tagliamento	11916	0.0133
116	Comune di	San Stino di Livenza	11476	0.0128
117	Comune di	Teglio Veneto	1964	0.0022
118	Comune di	Torre di Mosto	3783	0.0042
119	Comune di	Mussolente	6059	0.0067
		<b>Totali</b>	<b>897939</b>	<b>1.0000</b>



4. I Comuni dell'area del Livenza e del Tagliamento ricadenti nell'ambito Veneto Orientale potranno far parte di un ambito territoriale interregionale come previsto all'art. 2 comma 4 della L.R. 27 marzo 1998 n. 5<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 21 marzo 2000 è stato disposto di "escludere, per la definizione dell'ATO Interregionale Livenza-Tagliamento ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. R. 27.03.1998 n. 5, dall'Ambito Territoriale Ottimale del Veneto Orientale i seguenti Comuni Veneti facenti parte dei due Consorzi Interregionali Basso Livenza e Basso Tagliamento, in attesa dell'approvazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia della legge sul servizio idrico integrato di cui alla L. 05.01.1994 n. 36: Meduna di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto.



**Art. 2 - Oggetto.**

1. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonchè di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5.

**Art. 3 - Durata.**

1. La durata dell'Autorità d'Ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione istitutiva di cui all'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5.


2. L'Autorità d'Ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione costitutiva.

**Art. 4 - Quote di partecipazione.**

1. Le quote di partecipazione all'Autorità d'Ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e sono aggiornate dall'Autorità d'Ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come esposto nella tabella riportata al comma 3 dell'art.1 del presente statuto.

**Art. 5 - Patrimonio dell'Autorità d'Ambito.**



**1. L'Autorità d'Ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:**

- a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'art.4 del presente statuto;
- b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.

**2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art.2343 del codice civile.**

**3. Possono altresì essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito.**

**4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, nè al patrimonio del consorzio, ma può assegnare al consorzio beni a titolo di comodato.**

**5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Autorità d'Ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.**




**Art. 6 - Organi dell'autorità d'Ambito.**

**1. Sono organi dell'Autorità d'Ambito:**

- a) l'assemblea d'ambito;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore.

**Art. 7 - Composizione dell'Assemblea d'Ambito.**



1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.

2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'Assemblea è determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

#### Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito.

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'Autorità d'Ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

a) elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, nonché del collegio dei revisori dei conti;

b) nomina del direttore su proposta del consiglio di amministrazione;

c) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare:


1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;

2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere

secondo i criteri di cui all'art. 9 della legge regionale 27 marzo

1998 n° 5;





**3) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento**

**fra la pluralità di soggetti gestori;**

**d) esame dei pareri formulati dai Comuni, sul testo adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 11, comma 2, lett. e), ed approvazione definitiva della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'Ambito ed i soggetti gestori;**

**e) determinazione delle procedure per l'individuazione del o dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;**

**f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;**

**g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del consiglio di amministrazione;**

**h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento su proposta del consiglio di amministrazione;**

**i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito, su proposta del consiglio di amministrazione;**

**l) determinazione del trattamento economico dei revisori dei conti;**

**m) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del consiglio di**

**amministrazione;**

**n) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'ambito;**

**o) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.**





**Art. 9 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'Ambito.**

1. Le sedute dell'Assemblea d'Ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze previste al comma 9 dell'art.5 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5.

3. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.


4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

**Art.10 - Composizione, nomina e durata del consiglio di amministrazione.**

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.



2. L'elezione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.
  
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
  
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
  
5. L'elezione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'Assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell'art.8.
  
6. La cessazione del mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'art. 7 comporta di diritto la decadenza da componente del consiglio di amministrazione.





7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure di cui ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.

8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.

9. L'Assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia del consiglio di amministrazione in carica solo con la contestuale elezione del nuovo consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo degli enti consorziati, inteso sia come numero che come quote di partecipazione.

#### Art.11 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Autorità d'Ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;



- c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), g), h), i), l) e m) del comma 2 dell'art. 8;
- d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- e) l'adozione della convenzione diretta a regolare i rapporti fra Autorità d'Ambito ed i soggetti gestori e successiva trasmissione della stessa ai Comuni che hanno facoltà di formulare all'Assemblea d'Ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, proprio motivato parere anche supportato da eventuali proposte di emendamento.

3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

**Art.12 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del consiglio di amministrazione.**

1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Autorità d'Ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

**Art. 13 - Nomina e durata del presidente.**

1. Il presidente dell'Autorità d'Ambito viene eletto dall'Assemblea d'Ambito fra i suoi componenti sulla base di candidature presentate da





almeno un quinto degli enti consorziati inteso sia come numero che come quote di partecipazione.

2. L'elezione del presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5, si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il presidente dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il presidente esercita le proprie funzioni fino alla elezione del successore, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. L'elezione del nuovo presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'Assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell'art.8.

6. La cessazione del mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'art.7 comporta di diritto la decadenza da presidente.

7. Le dimissioni del presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita dal protocollo dell'Autorità.



8. L'Assemblea d'Ambito può deliberare la sfiducia del presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore; in tal caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo degli enti consorziati, inteso sia come numero che come quote di partecipazione.

**Art. 14 - Attribuzioni del presidente.**


1. Il presidente dell'Autorità d'Ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del consiglio di amministrazione da lui delegato:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione.




**Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti.**

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.
2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.



3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte del consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. Il collegio dei revisori collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilevi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea d'Ambito e del consiglio di amministrazione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove



riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.

**Art. 16 - Direttore.**

1. Il direttore è nominato dall'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare:
  - a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;
  - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
  - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
  - d) coordina l'attività tecnico- amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
  - e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
  - f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
  - g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti;
  - h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati;
  - i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito agli enti consorziati;
  - l) propone all'Assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'Ambito.





**4. Il direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.**

**Art.17 - Disposizioni finanziarie.**


- 1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito in ragione delle quote di partecipazione.**
- 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.**
- 3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.**

**Art. 18 - Rinvio.**

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità d'Ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.**

**Art.19 - Obblighi e garanzie**

- 1. Visto il disposto dei commi 1. e 2. dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994 n° 36 (GALLI) e del comma 1. dell'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1998 n° 5, i comuni consorziati nell'ambito si impegnano, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, a consegnare in concessione ai relativi soggetti gestori, con le modalità definite dalla convenzione medesima, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai medesimi servizi.**



2. I comuni consorziati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti, ed attrezzature necessaria per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.


3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai soggetti gestori, le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato prevederanno idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali consorziati.


*Art. 20 - Vigilanza e controllo.*

1. Nelle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art.10 della legge regionale sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio erogato.

2. Il direttore, coadiuvato dalla struttura operativa dallo stesso eventualmente dipendente, svolge in nome e per conto degli enti locali consorziati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla convenzione di gestione in caso di inadempienza. Gli enti locali consorziati si impegnano a fornire al direttore dell'Ambito ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

*Art. 21 - Struttura operativa.*





1. Gli enti locali consorziati convengono di delegare all'Autorità d'Ambito ogni decisione in merito alla consistenza ed organizzazione della struttura operativa alle dipendenze del direttore. Convengono altresì che detta struttura sia contenuta al minimo essenziale, che utilizzi per quanto possibile uffici e servizi degli enti consorziati e che in ogni caso il suo costo complessivo non abbia a superare lo 1 % dei ricavi tariffari dell'intero ambito.

2. Gli enti locali consorziati si danno atto che le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito saranno a carico dei comuni consorziati ai sensi del precedente art.17. Impegnano tuttavia l'Autorità d'Ambito a prevedere opportuni canoni di concessione a carico dei soggetti gestori ai fini di ridurre al minimo gli oneri per i comuni.

*Art. 22 - Ricognizione degli impianti.*

1. I comuni consorziati danno atto che la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione di cui al comma 1. dell'art.13 della legge regionale 27 marzo 1998 n°5 sarà organizzata dall'Autorità d'Ambito con criteri e modalità uniformi su tutto il territorio dell'ambito e sarà eseguita, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità, a cura della medesima in collaborazione con i comuni interessati (o loro consorzi, ecc.), ai quali faranno capo le relative conseguenti spese.